

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -  
Protezione internazionale - Regolamento Dublino III - Provvedimento di  
trasferimento adottato da uno Stato membro - Mancato ricorso alla  
clausola discrezionale - Sindacato del giudice ordinario - Limiti.

In tema di protezione internazionale, il ricorso alla "clausola  
discrezionale" prevista dall'art. 17, par. 1, del Regolamento UE n.  
604/2013, di natura facoltativa, è attribuito all'amministrazione in  
ragione della natura delle considerazioni di tipo politico, umanitario  
o pragmatico che ne determinano l'esercizio, e non può essere  
direttamente compiuto dal giudice ordinario; il rifiuto  
dell'amministrazione di farne uso, tuttavia, può essere contestato in  
sede di ricorso avverso la decisione di trasferimento, onde verificare  
se l'esercizio della discrezionalità amministrativa sia eventualmente  
avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al  
richiedente asilo dal citato Regolamento e, più in generale,  
dall'impianto normativo eurounitario.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 36996 del 16/12/2022 (Rv.  
666252 - 01)

**Corte**

**Cassazione**

**36996**

**2022**